

va, ed il medemo si osserverà quando sarà necessario entrare a confessare qualche inferma, o aiutarla a morire, ed abbiasi gran cura, che il Confessore mai stia solo, di modo, che non possa esser visto dal Compagno, e dagl' altri.

Ultimo si ordina, che per quanto la parola di Dio è molto necessaria per andare avanti nel servizio di Dio, gli Amministratori tengano gran cura di provvedere Predicatori, che predicino a queste Vergini così nella Chiesa, come nella Crata, di modo che, siccome non gli deve mancare il sussento corporale, molto meno gli manchi lo spirituale dell' Anima, che è la parola di Dio.

CAPITOLO X.

Della distribuzione del tempo, che si osserverà ogni giorno in questa Casa.

Diviso, hoto-
rum.

Acciò non si perda il tempo tanto stimato da' Santi, e tutto il giorno sieno occupate queste Vergini in tanti esercizi, si ordina, che si tenga in Casa un Orologio, per il quale si governino, e facciano tutte le cose alle sue ore, e guarderanno l'ordine seguente.

Primieramente si suonerà in levarsi al fare del giorno nell' Inverno, ed Estate, più tardi, come parerà alla Madre Rettora, e sentendo la Campana, tutte si cominceranno a vestire, e quelle, che tengono officio nella Casa, come Torniera, Refettoriera, e Cuoca, ed Infermiera, e le altre, che staranno occupate, anderanno subito al Coro, ed udiranno la Messa, che si dirà di mattina, e finita di udirla, ciascuna si ritirerà al suo officio, e ministero, e subito le Vergini finite, che averanno di vestirsi, sentendo il tocco della Campana, quando si suonerà all' Offizio, anderanno tutte al Coro, e diranno Prima, Terza, Sesta, e Nona della Madonna, e subito le Letanie grandi, e finite si comincerà la Messa con molta devozione, e silenzio, e trattanto, che si dice, reciteranno una Corona, o Rosario della Madonna, offerendoli per se, per li suoi Genitori, e per li Benefattori di quella Casa.

Secondo, finita la Messa, tutte anderanno al Refettorio, e piglieranno la Collazione quelle, che vorranno, secondo l'ordine della Superiora, e subito si ritireranno alli suoi officj con le sue Maestre, quali studieranno la lezione, quali lavoreranno, o sfileranno, come gli sarà ordinato, e questo tutto durerà fino all' ora di pranzo.

Terzo, essendo già ora di pranzo, si suonerà la prima volta la Campana del Refettorio, ed all' ora tutte lasceranno i suoi lavori, ed uffizj, ed anderanno al Refettorio, e si laveranno le mani, e suonando la seconda volta, entreranno nel Refettorio, e si porranno in due Ordini, e la Rettora, o Vicaria comincerà la Benedizione della Tavola quale stà nel Breviario, e tutte ri-

ponderanno per suoi versi: finita la benedizione, ognuna si sederà nel luogo, che gli sarà segnalato, le grandi in una Tavola, e le minori in un' altra, e la Maestra di esse si sederà nel principio della Tavola, e facendo segnale la Superiora, tutte raccoglieranno la salvietta, ed una di esse leggerà nel Pulpito qualche Libro spirituale tutto il tempo, che durerà il pranzo, di maniera, che si tenga silenzio mentre che si mangia al pranzo, ed alla cena nel Refettorio, e serviranno in Tavola due, o tre, o più delle Vergini con la Refettoriera, dando a ciascuna quello, che le sarà ordinato: Finita la mensa, tutte si levaranno, e daranno le grazie, come al principio, e subito si toccherà alla seconda mensa, e serviranno quelle, che hanno mangiato nella prima.

Quarto, dopo, che averanno mangiato tutte le Vergini per lo spazio di un' ora si ricreeranno nell' orto, o in altro luogo pubblico, e potranno ricrearsi una con un' altra in esercizi leciti, ed onesti, salvo due di esse, che ajuteranno alla Cuoca a nettare li Vasi della Cucina, le quali, dopo di aver finito, si potranno anco ricreare la sua ora: passata l' ora di ricreazione tutte si ritireranno alle sue occupazioni, quelle, che leggono daranno la lezione alla sua Maestra, e le altre lavoreranno, o si occuperanno in quello, che gli sarà ordinato finche sia ora di Vespero.

Quinto, subito, che sarà sonato a Vespero la prima volta, tutte vadano al Coro, e fatto il secondo segno si dirà Vespero, e Compieta di nostra Signora, e per li Benefattori si dirà ogni giorno il Salmo *Deus misereatur nostri*, con il *De profundis*, ed *Oremus pro Benefactoribus nostris*, con il Responsorio *Et pro Fidelibus Defunctis*, e con l' Orazione *Omnipotens sempiternus Deus, qui vivorum dominaris &c.*, e finito tutto questo anderanno al Refettorio, e gli si darà un poco di Pane, e qualche fritto per merenda, e per lo spazio di un' ora faranno qualche esercizio corporale, come è nettare la Casa, aiutare alla Refettoriera, e Cuoca, lavare i panni ed altre cose, che le saranno ordinate dalla loro Superiora.

Sesto, finito l' Esercizio corporale tutte ritornino al luogo commune, dove si lavora, ed acciò si tenga silenzio, le Maestre procurino raccontare qualche esempio di qualche Santo, o facciano leggere qualche Libro trattanto, che tutte lavorano, e questo durerà, fin che si suoni a Matutino.

Settimo, li Matutini di nostra Signora si diranno avanti Cena, e così suonando ad essi, tutte vadano al Coro, e dicano con divozione li Matutini, e Laudi di nostra Signora, e finiti, si faccia il primo segnale per cenare, e tutte vadano al Refettorio, siccome si è detto nel Pranzo: dopo Cena averanno un' altra ora di ricreazione, come dopo pranzo, e finita la ricreazione, si suonerà alle Litanie di Nostra Signora, e tutte anderanno alla Cappella, e la Maestra comincerà le Litanie di Nostra Signora, e ri-

risponderanno le altre, e poi staranno lì, come mezzo quarto d' ora esaminando la sua coscienza, pensando in quello, che hanno offeso Nostro Signore quel giorno, e li beneficij, che da esso anno ricevuti, rendendogli grazie per essi, e domandandogli perdono per li difetti con un *Pater noster*, ed una *Ave Maria*, e subito si suonerà il tocco per andare a dormire, e tutte si ritireranno con molto silenzio alle sue Camere con le sue Maestre, e dormiranno ott' ore, e di questa maniera persevereranno nel servizio di Dio, e spenderanno il giorno di maniera, che non si perda il tempo, nè Sua Maestà sia offesa. Quest' ore potrà la Superiora mutarle conforme al tempo dell' Inverno, e dell' Estate.

CAPITOLO XI.

Delle Maestre, ed altre Officiali, che devono provvedersi in questa Casa.

De Magistris,
aliquibus Offi-
cialibus.

Così come in un Corpo umano ci bisogna il Capo, avere membri, e parti per governare il Corpo, così nella Religione ci è bisogno, che il Superiore abbia ministri, ed officiali, che l'ajutino a governare il Corpo della Religione, per il che si ordina per il buon governo di questa Casa, che gl' Amministratori di essa provvedano tutte le Officiali necessarie per il servizio di essa, e così conviene, che oltre la Rettora, e Vicaria, si provveda di Maestre, che tengano cura d' insegnare a queste Vergini, e perchè questo si faccia con più perfezione, si ordina, che ogni Maestra abbia a sua cura solamente dodici Vergini, di maniera, che se ci saranno ventiquattro, ci siano due Maestre, le quali tengano obbligazione ad insegnarle primieramente la Dottrina Cristiana, ed a fare orazione, e raccomandarsi a Dio: secondo le ceremonie della Casa, cioè la modestia, con che ha da stare nel Coro, e nel Refettorio, il rispetto, ed ubbidienza, che hanno da tenere alla sua Prelata, ed altre cose simili: Terzo le insegni a leggere, cioè quello, che giudicherà la Superiora, che abbiano capacità per servire al Coro, ed aiutare alla Casa: Quarto le insegni a lavorare, filare, e tutti gl' altri officj della Casa, perchè quelle, che averanno a pigliare stato di Matrimonio, è necessario, che sappiano del tutto, e quelle, che averanno da restare dentro della Casa n' averanno ancora di bisogno: Quinto questa Maestra dormirà nella stessa stanza, dove dormono le dodici Vergini, che stanno a suo carico, e federà nella Tavola con esse, e nel luogo, dove si lavorerà, starà con esse, ed in qualsivoglia altro esercizio, di modo, che giammai le perda di vista, e finalmente avrà così particolare cura di guardare per queste dodici Vergini, come quella, che ha da dar conto di esse a Dio Nostro Signore, ed alla Superiora, ed Amministratori della Casa: e così le avviserà di quello, che le parerà aver bisogno di rimedio, acciò in tutto si proceda.

Bull. Rom. Tom.V. Par.I.

da con carità: questa Maestra per adesso farà di fuori, e quando ci sarà nella Casa alcuna delle Monache, che rimanderanno in essa, si potrà scegliere una di esse, o più secondo il numero delle Vergini, che tengono quest' officio di Maestra. Anco tocca alla detta Maestra aver particolare cura con la salute corporale di queste Vergini, e quando alcuna di esse infermerà, procuri, che sia governata con molta carità, e perciò, come si è detto, si faccia una Stanza particolare appresso alla Capella, dove stieno tutte le Inferme, alle quali si provveda d' Infermeria, Medico, e medicine necessarie, e con esse si usi la carità, che ognuno desidera, che si usi seco.

Oltre di questo è necessario di provvedere una Torniera, e Portiera, che tenga le Chiavi della Casa, la quale ha da essere persona di molta confidenza, poichè gli si ha da dare in custodia una Casa di tante Vergini, il suo officio sarà il rispondere a quelli, che verranno alla Casa con molta carità, ed umiltà, e procurerà, quanto sia possibile, d' essere breve nel Torno, specialmente parlando con uomini, e non chiami Vergine alcuna, nè gli dia ambasciata, nè lettera, nè altra cosa, se prima non l' avvisi alla Madre Rettora: La porta non si apra giammai, se non con licenza della Prelata: tutto quello, che potrà ricevere per il Torno, non apra la Porta per riceverlo, se non è perchè entri il Medico, o Confessore, o le persone, che di sotto si diranno, e quando alcuno entrerà, vada ella medesima con Lui, o un' altra Religiosa di età, fino al luogo, dove va, ed alla sera ferri le porte, ed il Torno, e se ne porti le chiavi, consegnandole alla Prelata, la quale visiterà ogni sera o per se, o per la sua Vicaria la Casa, e le Porte di essa.

Item si provveda d' una Cuoca, o più secondo il numero, che farà delle Vergini, e di altra Refettoriera, le quali se si potranno trovare al principio, e vorranno fare questi uffici per amor di Dio, si riceveranno, con tale, che sieno donne approvate, e di virtù, e se no, che si cerchino quali conviene, pagandogli per ora qualche cosa, fin che dell' istessa Casa vi sieno Religiose, che facciano quest' officj, e gl' altri, alle quali, come si è detto potranno aiutare le Vergini per settimana, specialmente quelle, che averanno età, e forze perciò, l'uno per conservarle in umiltà, e l' altro acciò imparino a fare tutti gl' officj necessarj ad una Casa.

E perchè l' entrata di questa Casa non è tanta al presente, che possa sostentar molte Vergini, si ordina, che per ora non si ricevano, se non le seguenti persone: una Rettora, una Vicaria, una Torniera, e Portiera, una Maestra, ed una Cuoca, ed una Refettoriera, e dodici Vergini, che in tutto sono diciotto, le quali sia obbligata la Casa a sostentare. Però se alcune altre persone vorranno entrare, pagando la spesa, potranno esser ricevute, e per l' avvenire, crescendo l' entrata, ed elemosine di questa Casa,

H h

Casa, si potranno ricevere in maggior numero, però si avvertisce, che così, come gl' Amministratori sono obbligati a dare a quelli, che sostenta la Casa tutto quello, che hanno di bisogno per il suo Vitto, e Vestito, così tutto quello, che esse guadagneranno con il suo lavorare, ha da essere per la detta Casa, e si ha da consegnare all' Amministratori di essa, il che non si ha da intendere di quelle, che pagheranno il Vitto, perchè per esse ha da servire quello, che lavoreranno, e cuciranno.

CAPITOLO XII.

Del tempo quando si averanno a maritare, o rimediare queste Vergini, e della Clausura della Casa.

De collocandis Virginibus, & Clausura servanda.

IN questo Capitoło ultimo si ha da trattare del fine, e termine di quest' Opera, che è il rimedio di queste Vergini, e per questo si ordina, che dopo di averle allevate fino alli venti anni, si domandi a ciascuna di esse, che stato vuole pigliare, o rimanere Religiosa perpetuamente in questa Casa, servendo a nostra Signora, o pigliare stato di matrimonio, il che domanderanno li detti Amministratori, lasciando ciascuna in sua libertà, di modo, che non gli si faccia forza veruna, e quelle, che vorranno restare, sieno ritenute, e sia obbligata di restare in detta Casa perpetuamente, ed allora esca dalla foggione, che tenea alla Maestra, e si unisca con le altre, che restaranno a differenza delle altre Vergini, e possa essere eletta agli uffici della Casa, secondo il talento, che Dio gli darà, e le altre Vergini le tengano rispetto, e tutte quelle, che faranno così restate, mangeranno in una Mensa con la Prelata, e dormiranno a parte in un Dormitorio, e se alcuna vorrà venire per rimanerci di quelle di fuori in questa Casa, avendo stato almeno in essa un anno, ed avendo le condizioni sopradette, possa esser ricevuta, dando la dote, che giudicheranno essi Amministratori: e se per l'avvenire, parerà, che le dette Vergini, che vorranno restare in detta Casa, facciano Professione, e sieno Monache, e dicano l' Ufficio Divino del Signore, questo si potrà comunicare con sua Eccellenza, e di parere di tutti gl' Amministratori, e del Signor Regente Moles, si domanderà per questo licenza a Sua Santità, e si farà quello, che ordinerà. Ma per ora basta, che quelle, che vorranno restare sieno ritenute, e se alcuna di dette Vergini inclinasse ad esser Monaca in alcun Monastero, gli si potrà dare la licenza, ma gl' Amministratori non gli daranno più dote di quella, che gli si averà a dare volendosi maritare, perchè questa Casa non ha obbligazione a mettere le Figliuole, che allieva in alcun Monastero, ma tenendo essa dote sufficiente de' suoi Padri, o Parenti, non gli si può, nè deve impedire, anzi si hanno da rallegrare gl' Amministratori, che da questa Casa escano tali Vergini, che possano

dare esempio di bontà, e di virtù in altre parti.

Il secondo, quelle, che vorranno maritarsi, si ordina, che arrivando all' età di vent' anni, gl' Amministratori sieno obbligati in coscienza a ritrovarli mariti come conviene, e daranno a ciascuna di essa di dote Cento Ducati, attenta la povertà della Casa, però quando crescerà l' entrata, si lascia alla liberalità degl' Amministratori, ed alla qualità della Vergine, che gli si dia la dote, che gli parerà esser conveniente, e questi cento Ducati li daranno in questa forma, o che si diano al Marito dando sicurtà di essi, o che si pongano in qualche entrata acciò non si perdano, ed in caso, che ella morirà senza figliuoli, abbiano a ritornare alla detta Casa li cinquanta scudi, ed il resto li possa disporre a sua volontà, e quando usciranno dalla Casa per maritarsi, si procuri, che alcune Signore Spagnuole le accompagnino, ed onorino, ed esse tengano sempre memoria di pregare Dio per gli suoi Benefattori, e Amministratori, che le hanno poste in quello stato, e procurino di vivere di maniera, che pajano sempre figliuole di questa Casa Santa, e se morto il marito vorranno ritornare alla detta Casa, avendo vissuto onoratamente, possano essere ricevute.

L' ultimo, che si ordina per conclusione di dette Costituzioni è il molto, che importa la clausura di questa Casa, dalla quale dipende tutto il buon nome, e fama di quella, e così si carica la coscienza alla Madre Rettora, che in maniera alcuna lasci entrare alcuna persona secolare, uomo, nè donna, madre, ne parente veruna senza espressa licenza di Sua Santità, salvo al Medico, e Confessore, e quello, che averà da dire Messa all' Inferme, come si è detto, anco potranno entrare gl' Amministratori tutti e tre, o almeno li due a visitare la detta Casa tre volte l' anno, e non più, se non fosse in qualche nuova occasione, che si offerisse, e quando fosse necessario, che si fabbricasse in detta Casa si provveda d' una, o due persone sicure, che assistano a detta Opera. Ed acciò questa Clausura meglio si guardi, si ordina, che gl' Amministratori provvedano d' una persona fedele, uomo, o donna, che tenga le chiavi della Porta principale della Casa, ed anco della Porta di mezzo, la quale tenga due serrature con sue chiavi, e l' una tenga la Portinara della Casa, e l' altra di fuori tenga questa persona, la quale non si apra, se non alle persone già dette, e quando alcuna provvisione si avesse a mettere nella Casa, e questa persona assisterà sempre nella Porta, e la mattina aprirà la Porta principale, e la notte la fermerà, e porterà le chiavi di ambe le porte all' Amministratore, che governa quella settimana. Parimente si avvertisce, che nessuna di queste Vergini, dopo una volta ricevuta, può uscir fuori della Casa, se non è per ritornare più a quella: e quella, che una volta uscirà senza licenza non possa più essere ricevuta in essa, e molto meno sarà le-

scito uscire per occasione alcuna alla Rettora, Vicaria, Torniera, Maestra, nè altra Religiosa alcuna, poichè, come si è detto, promettono clausura perpetua, salvo quelle, che entreranno per tempo, pagando le sue spese, e le serve, che servono per interesse alla Casa, le quali si potranno licenziare come parerà alla Rettora, e quando le Madri, o Parenti di queste Vergini vorranno parlargli, gli si potrà dare licenza solo ad essi, che le parlino nel Locutorio, o Crate, stando sempre presente con esse la sua Maestra, o alcun' altra Religiosa, acciò non si parlino cose, che non convengono, e perchè la esperienza, e decoro del tempo insegnerà quello, che più conviene al buon governo di questa Casa, si lascia libertà agl' Amministratori, che con consiglio del Signor Regente Moles, e principalmente di Sua Eccellenza possano aggiungere, e levare quello, che gli parrà a queste Costituzioni, e Regole, poichè al presente non si può prevenire a tutto quello, che potrà succedere, bastino questi Capitoli, che dopo di molta orazione si sono qui scritti per dare principio a quest' Opera, non pretendendo con nessuno di essi obbligare in coscienza a peccato alcuno delle Vergini, e persone, che dentro viveranno, solo s' incarica molto agl' Amministratori, che guardino, e custodiscano dette Costituzioni per il giuramento, che hanno fatto, e le facciano osservare quanto sarà possibile, ed alla Madre Rettora si ordina, che dia penitenze alle Vergini, che non le osservaranno, e faccia, che si leggano in Refettorio tre volte l' anno, acciò ognuna intenda quello, che tocca al suo ufficio: Speriamo nella Bontà di Dio, e della Sagratissima Vergine Maria nostra Signora, che così, come ha dato principio a quest' Opera, che in suo servizio si è incominciata, ci averà, ed impetrerà grazia dal suo preziosissimo figliuolo, acciò quest' Opera vada innanzi, e da essa risulti onore, e gloria al Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, ed alla Vergine nostra Signora, che vive, e regna in secula, seculorum. Amen.

Dat. die 14. Julii 1590. AN. IV.

Datum Romae in Monte Quirinali sub Annulo Piscatoris die 14. Julii 1590. Pontificatus nostri Anno VI.

L.

Ex Regest. in Secret. Brev.

Extinctis Controversiis, quae inter Cardinalem de Castro Archiepiscopum Hispanensem, ejusdemque Ecclesiae Capitulum obortae fuerant, Constitutiones a praefato Cardinali editas, & a S. Congregatione Concilii emendatas, confirmat, perpetuoque praecipit observari.

SIXTUS PAPA QUINTUS

Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

A Dea ex Apostolicae servitutis officio libenter intendimus, per quae Ecclesiae Bull. Rom. Tom. V. Par. I.

rum decori, & morum correctioni, ac Cleri, & Populi reformationi provide consultum iri, ac alias salubriter in Domino conspiciamus expedire.

§.1. Itaque cum alias Dilectus Filius noster Rodericus Basilicae duodecim Apostolorum Praesbyter Cardinalis de Castro nuncupatus pro bono regimine Ecclesiae Ispalen., cui ex dispensatione Apostolica praesse dignoscitur, illiusque Civitatis, & Dioecesis nonnullas Constitutiones per suos Praedecessores Archiepiscopos Ispalen. editas innovavit, & dispersas, insimul compilavit, alias etiam de novo condidit, & deinde super illarum validitate, justitia, & observantia exorta controversia, & lite inter dictum Rodericum Cardinalem ex una, & Dilectos Filios Decanum, & Capitulum dictae Ecclesiae Ispalen., ac Universitatem Beneficiorum dictae Civitatis, & Dioecesis partibus ex altera, Nos illas primum per nostrum speciale Rescriptum Dilecto Filio Magistro Marcello Bubalo Capellano nostro, & Causarum Palatii Apostolici Auditori audiendas, cognoscendas, & sine debito terminandas commiserimus, ipseque Marcellus citationem cum inhibitione ad partes decrevit, quae executioni demandata fuit.

Edictis Cardinalis de Castro Constitutionibus pro Ecclesia Hispanensi.

Controversiae exorta sunt inter ipsum, Capitulum, & Beneficiarios.

Quarum examen Sixtus Auditori Camerae commisit.

Constitutiones autem Congregationis Concilii examinari mandavit.

Quae nonnullis additis, & quas iudicavit, & C. Auditor eadem servandas esse decrevit.

§.2. Et deinde cupientes litium huiusmodi brevitati consulere, Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus Interpretibus Decretorum Sacri Concilii Tridentini revisionem, ac reformationem dictarum Constitutionum etiam commiserimus, Constitutiones praedictae, sicut Nobis relatum fuit, ab eisdem Cardinalibus, adhibita prius matura causa cognitione, ac sapientibus auditis fuerunt, per eosdem Cardinales uti iustae, & aequae iudicatae, additis tamen nonnullis limitationibus, emendationibus, declarationibus, & restrictivis, ac demum etiam ab Auditoribus Causarum dicti Palatii eas, uti iustas servandas esse decisum fuit.

Pontifex causas omnes inde exortas ad se advocat, & extinguit.

§.3. Nos propterea, ut Constitutiones huiusmodi perpetuo, ut per est, observentur, opportune providere volentes, ac diligentem dicti Roderici Cardinalis sollicitudinem, qua in administranda dicta Ecclesia Ispalen. utitur, plurimum in Domino commendantes, qui pro debito suae curae pastoralis officio, proque ferventi zelo Domini Dei, & salutis animarum super Gregem Dominicum sibi commissum non cessat continuo vigilare, necnon Constitutiones praedictas iustas, & aequas procul dubio, observandas, & ad hunc finem promulgandas esse attendentes, eorumque tenores, ac si ad verbum infererentur, nec non litis, & causa huiusmodi statum, & merita praesentibus pro expressis habentes, Mota proprio, non ad dicti Roderici Cardinalis, aut alicujus alterius pro eo Nobis desuper oblata petitionis instantiam, sed ex certa nostra scientia, ac de Apostolica potestatis plenitudine, & de ambarum etiam partium consensu, causam, & causas huiusmodi respectu tantum Constitutionum a dicto Roderico

Disquisitio
Congregatione
Censuram
mendas
firat,
ob
servatque
ju
bet.

Trasumptive
litas
notari
posse
declarat

Constitutio
hujusmodi
a Cardi
nale de Ca
stro publicati
præcipit.

co Cardinali compilatarum, & aliarum de novo ab eo factarum ad Nos harum serie advocamus, ac si em prædictam super præmissis extinguimus, & inhibitiones quas cum que per præsentem moderamus, & revocamus, perpetuumque ipsis partibus silentium desuper imponimus.

§.4. Nec non Constitutiones prædictæ juxta tamen eorumdem Cardinalium limitationes, emendationes, declarationes, & restrictiones, Apostolica auctoritate, tenore præsentium approbamus, & confirmamus, illisque perpetua, & inviolabilis firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos tam juris, quam facti defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus, illisque ab omnibus, & singulis, quavis auctoritate, dignitate, & honore fungentibus, quos illa quomodolibet concernunt, & concernent in futurum, inviolabiliter observandas esse, & observari debere.

§.5. Nec non præsentem literas nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis vitio, seu intentionis nostræ, vel quoquam alio defectu, etiam ex eo, quod interesse habentes vocati non fuerint, notari, impugnari, invalidari, aut ad terminos juris reduci, seu in jus, vel controversiam revocari posse. Sicque per quoscumque Judices, & Commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam Casarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubique judicari, & diffiniri debere, nec non irritum, & inane decernimus, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§.6. Quocirca eidem Roderico Cardinali, & pro tempore existenti Archiepiscopo, & Officiali Ispalen. motu simili mandamus, quatenus dictas Constitutiones pro-

mulgari, & a omnibus illis, quos illa concernunt, & concernent in futurum, etiam sub censuris ecclesiasticis auctoritate nostra observari faciant, cogant, & compellant. Contradictores quoslibet, & rebelles, ac præmissis non parentes per sententias, censuras, & poenas ecclesiasticas, atque opportuna juris, & facti remedia, appellatione postposita compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis.

§.7. Non obstante lite, & inhibitione executioni demandata, aliisque præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non dictæ Ecclesiæ etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis, sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, & insolitis Clausulis, & Decretis Decano, & Capitulo, ac Beneficentis prædictis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis, & innovatis: Quibus omnibus, & singulis, etiam si de illis, illorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quavis alia expressio habenda foret, illorumque tenores præsentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permanens, hac vice dumtaxat, specialiter, & expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§.8. Volumus autem, & dicta auctoritate decernimus, quod præsentium transumptis, etiam impressis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ præsentibus adhibetur, si forent exhibitæ, vel ostense.

Datum Romæ in Monte Quirinali sub Annulo Piscatoris die 28. Julii 1590., Pontificatus nostri Anno VI.

Obstantia
tollit.

Transumptis
fidem addit.

Dat. die 28.
Julii 1590.
An. VI.

P A P A CCXXX.
ANNO CHRISTI MDXC.



Vigesima post Sixti V. mortem die electus est in Summum Pontificem Joannes Baptista Cardinalis Castaneus Januensis antea Presbyter Tituli S. Marcelli, & Archiepiscopus Rosanensis. Nihil post sui electionem fecit morbo impeditus, quo sublatus VI. Kalendas Octobris anno MDXC, die scilicet duodecima post quam fuerat electus, Corpus ejus delatum est ad Basilicam Vaticanam. Vacavit Sedes Menses II. Dies X. (a)

(a) Inclusis in utroque computo extremis.

I.

Deputatio Cardinalis Pinelli in Præfectum Congregationis S. R. E. Cardinalium, super consultationibus negotiorum temporalis ditionis Status Ecclesiastici, præpositorum.

Dilecto Filio nostro Dominico Tituli Sancti Laurentii in Pane, & Perna Presbytero Card. Pinello nuncupat.

URBANUS PAPA VII.

Dilecte Fili noster salutem, & Apostolicam benedictionem.

CUM dilectus filius noster Alexander Cardinalis Montaltus nuncupatus, Congregationi pro consultationibus negotiorum Status Ecclesiastici, cui sub sæc. rec. Sixto Papa V. Prædecessore nostro, præter alia sibi, tunc incumbencia mœnera, præerat, aliquibus justis, ut nobis exposuit, de causis, impeditus, commode vacare minime possit, Nos, ne hujusmodi negotiorum expeditiones, aliqua hoc tempore detrimenta sustineant, tua opera, de cujus fide, prudentia, atque solertia, plurimum in Domino confidimus, in hujusmodi mœnere uti decrevimus. Itaque tibi, qui unus ex S. R. E. Cardinalibus in dicta Congregatione deputatus existis, ut una cum eisdem Cardinalibus in dicta Congregatione deputatis, prout hæctenus fecisti, consultationes, deputationes, seu quærelas quorumcumque ditioni nostræ temporali subjectorum, ad Nos confluentes, super causis tam civilibus, quam criminalibus, ad forum seculari dumtaxat spectantes, audire, & statis diebus cum dictis Cardinalibus conferre, & de majoris partis sententia expedire, nec non super iis, quæ in dicta Congregatione de sententia majoris partis, ut præfertur, decreta, & diffinita fuerint, Literas nostro nomine ad Provinciarum Legatos, & Vice-Legatos, Civitatum Gubernatores, & alios Terrarum, & Oppidorum, quocumque nomine vocentur, Magistratus, & Officiales in statu, & ditione temporali nostra, & Sedis Apostolicæ nunc, & pro tempore constitutos, nec non responsa, ac mandata nostra illis, & aliis etiam privatis personis, quibus opus fuerit, scribere valeas, ac debeas, & quod Literis tuis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ adhiberetur, si nostra manu subscriptæ essent, auctoritate Apostolica, plenam, & liberam facultatem concedimus, ac tenore præsentium etiam injungimus. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Petrum, sub Annulo Piscatoris die 20. Septembris 1590. suscepti a Nobis Apostolatus Officii Ann. I.

Ex Regest. in
Secret. Brev.

Cardinalis
Montaltus
hanc Præ-
fecturam di-
mitit.

Committitur
Cardinali Pi-
nelli.

Dat. die 20
Septem. 1590.
An. I.